



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO ELETTRODOTTO 380 KV "CHIARAMONTE GULFI - CIMINNA" ED OPERE CONNESSE

TRA

Comune di Cammarata con sede legale in Cammarata, Via Roma, rappresentato nella presente Convenzione dal Dott. Vincenzo Giambrone, Sindaco del Comune di **Cammarata**, il quale interviene in atto non in proprio ma quale rappresentante del Comune stesso, ai sensi dell'art. 50 comma 3° e 4° del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, ed elegge il proprio domicilio, ai fini del presente atto, presso il Comune di **Cammarata**, di seguito denominato "Comune";

E

Terna S.p.A., con sede legale in Roma, Via Egidio Galbani, 70 - 00156 – C.F. e P.I. 05779661007, rappresentata nella presente Convenzione dal Responsabile della Funzione Autorizzazioni e concertazione della Direzione Affari istituzionali di TERNA SpA, Dott. Adel Motawi di seguito denominata "Terna";

PREMESSO CHE

In data 07 settembre 2011 è stato sottoscritto fra la Regione Siciliana, le Province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo e Ragusa, i comuni di Aidone, Assoro, Calascibetta, Cammarata, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Chiaramonte Gulfi, Ciminna, Enna, Leonforte, Lercara Friddi, Licodia Eubea, Mineo, Petralia Sottana, Raddusa, Ramacca, Resuttano, Santa Caterina Villarmosa, Vallerlunga Pratameno, Vicari, Villalba e Villarosa e Terna un protocollo di intesa in merito alla condivisione localizzativa della fascia di fattibilità del tracciato relativa all' "Elettrodotto 380 kV Chiaramonte Gulfi – Ciminna" ed opere connesse;

Il Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale prot. _____ del __/__/____, ha approvato il presente schema di Convenzione per l'intervento *Elettrodotto 380 kV "Chiaramonte Gulfi – Ciminna" ed opere connesse*, di seguito denominato "*Intervento elettrico RTN*";

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come in epigrafe individuate e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Premesse e allegati

Quanto pronunciato nelle premesse e riportato nell'Allegato 1, di seguito citato, costituisce parte integrante della presente Convenzione:

Allegato 1: Scheda relativa al progetto di riqualificazione, quale misura di compensazione e di riequilibrio ambientale associata alla realizzazione dell'"*Intervento elettrico RTN*".

Art. 2 – Impegni di Terna S.p.A.

La Società Terna S.p.A. si impegna a:

compensare gli impatti territoriali residui legati alla realizzazione dell'“*Intervento elettrico RTN*”, per la parte ricadente nel territorio del Comune, attraverso la previsione di una partecipazione alla realizzazione di opere di compensazione e riequilibrio ambientale, di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione, che abbiano l'indirizzo di pubblica utilità e quindi non di natura commerciale; tali opere, come indicate nell'Allegato 1 della presente Convenzione, definite con il Comune e dallo stesso realizzate, saranno finanziate anche mediante un contributo fornito da Terna S.p.A., nella misura massima complessiva di Euro 323.000,00 (trecentoventitremila/00) comprensivi di IVA, secondo le modalità di seguito riportate:

a) dell'indicato importo massimo complessivo di 323.000,00 Euro comprensivi di IVA, Terna erogherà al Comune una prima tranche, pari a 161.500,00 Euro (centosessantunomilacinquecento/00 euro) (corrispondente al 50% dell'importo massimo) comprensivi di IVA entro trenta giorni dalla stipula della presente Convenzione;

b) dell'indicato importo massimo complessivo di 323.000,00 Euro comprensivi di IVA, Terna erogherà al Comune una o più tranche, fino al raggiungimento di un valore pari a 80.750,00 Euro (ottantamilasettecentocinquanta/00 euro) (corrispondente al 25% dell'importo massimo), entro sessanta giorni dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

ricezione del dettaglio e del cronoprogramma delle attività del progetto di riqualificazione territoriale di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione, predisposti dal Comune;

invio da parte dell'Amministrazione Comunale di idonea documentazione certificativa di tutte le spese sostenute relativamente all'intero importo di cui al presente punto a) del presente articolo;

invio da parte della stessa Amministrazione Comunale di idonea documentazione certificativa di tutte le spese sostenute, anche a stati di avanzamento, relativamente all'importo di cui al presente punto b);

richiesta da parte del Comune di erogazione relativa alle spese documentate, attraverso una o più tranche, fino a un valore pari a 80.750,00 Euro (ottantamilasettecentocinquanta/00 euro);

c) dell'indicato importo massimo complessivo di 323.000,00 Euro comprensivi di IVA, Terna S.p.A. erogherà al Comune una o più tranche, fino al raggiungimento di un valore pari all'importo residuo e comunque non superiore a Euro 80.750,00 (ottantamilasettecentocinquanta/00) (corrispondente al 25% dell'importo massimo) comprensivi di IVA, entro sessanta giorni dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

completamento della realizzazione ed entrata in esercizio delle opere previste per l'“*Intervento elettrico RTN*”, come specificato nel Protocollo di Intesa citato nelle premesse;

invio da parte dell'Amministrazione Comunale delle delibere/determine di impegno spesa e delle fatture relative alle opere di cui all'allegato 1 (tecniche, di progettazione, di gara, dei lavori, etc.), anche a stati di avanzamento;

richiesta da parte del Comune di erogazione relativa alle spese documentate di cui al punto elenco precedente, attraverso una o più tranche, fino a un valore pari a Euro 80.750,00 (ottantamilasettecentocinquanta/00).

presentazione di adeguata certificazione contabile (mandati di pagamento e relative quietanze) delle liquidazioni operate dal Comune a fronte delle erogazioni già effettuate a favore dello stesso da parte di Terna.

La documentazione, che deve certificare le spese sostenute per l'esecuzione dell'opera di riqualificazione territoriale realizzata, dovrà contenere la relazione tecnica sullo stato di avanzamento dei lavori corredata da adeguato report fotografico, le fatture relative ai lavori già realizzati in uno con le determine comunali ad esse collegate, nonché una dichiarazione del rappresentante legale del Comune con la quale lo stesso, sotto la propria responsabilità, attesti che le spese effettuate sono state sostenute nell'ambito dell'attuazione della Convenzione in oggetto, che le opere realizzate corrispondono con quelle descritte nella medesima convenzione e che le stesse sono state realizzate a perfetta regola d'arte e collaudate nel rispetto della normativa vigente in materia.

Per ottenere l'erogazione dell'ultimo saldo da parte della Società Terna S.p.A., il Comune, oltre a quanto già indicato al punto precedente, dovrà produrre una perizia giurata di professionista abilitato, che certifichi la corretta esecuzione a regola d'arte dell'opera di compensazione e riequilibrio ambientale (di cui all'Allegato 1) realizzata mediante le somme previste ai punti a), b) e c) del presente articolo.

Art. 3 – Impegni del Comune di Cammarata

Il Comune si impegna a:

presentare a Terna S.p.A. idonea documentazione sullo stato di avanzamento dei lavori delle attività del progetto di compensazione e riequilibrio ambientale di cui all'Allegato 1 e relative fatture, come riportato nell'art.2 della presente Convenzione;

eseguire a propria cura e spese e con il contributo finanziario di Terna S.p.A. (nei termini definiti nell'art. 2) le opere di riqualificazione territoriale di cui all'Allegato 1, quali misure di compensazione e riequilibrio ambientale relative all'*Intervento elettrico RTN*, per la tratta di competenza del proprio territorio comunale. Resta inteso che, se per la realizzazione dell'intervento di cui all'allegato 1 vi fosse necessità di ulteriori oneri aggiuntivi, questi saranno integralmente a carico del Comune;

presentare, a consuntivo, sotto la propria esclusiva responsabilità, l'attestazione, accompagnata da apposita perizia giurata di professionista all'uopo abilitato, di avvenuta realizzazione a regola d'arte delle opere di compensazione e riequilibrio ambientale di cui all'Allegato 1, idonea documentazione descrittiva e fotografica delle azioni di compensazione realizzate, adeguata certificazione contabile delle spese sostenute attestante l'avvenuto compimento delle opere di riqualificazione e l'inerenza delle fatture portate a rimborso ad ognuna delle suddette opere.

Il Comune, nel definire le opere riportate nell'Allegato 1 quali idonee a compensare le interferenze ambientali e territoriali connesse alla realizzazione dell'*Intervento elettrico RTN*, per la tratta di competenza del proprio territorio comunale, si dichiara pienamente soddisfatto.

Art.4 – Validità della convenzione

In caso di mancata realizzazione dell'Intervento elettrico RTN, entro 24 (ventiquattro) mesi dall'erogazione della prima tranche del contributo di Terna S.p.A., di cui al punto a)

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO

ELETTRODOTTO 380 KV "CHIARAMONTE GULFI – CIMINNA" ED OPERE CONNESSE

dell'Articolo 2 della presente Convenzione, per cause dipendenti dalla stessa Amministrazione Comunale e/o dall'insorgere di eventuali conflitti sociali e comunque per cause non imputabili a Terna S.p.A., le somme erogate, di cui al punto a) dell'Articolo 2 della presente Convenzione, saranno restituite dalla stessa Amministrazione Comunale entro i successivi 4 mesi dalla formalizzazione della richiesta da parte di Terna S.p.A.

Decorsi 18 (diciotto) mesi dall'entrata in esercizio dell'Intervento elettrico RTN, in caso di parziale realizzazione del progetto di compensazione e riequilibrio ambientale finanziato da Terna S.p.A. di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione, questa riconoscerà al Comune soltanto la quota parte realizzata, previa presentazione da parte di quest'ultima di apposita giustificazione (di cui all'Articolo 2 della presente Convenzione) delle spese sostenute, e nessuna altra somma si intenderà più dovuta, quale contributo per la realizzazione di opere di compensazione e riequilibrio ambientale, in esecuzione della presente Convenzione.

Decorsi 18 (diciotto) mesi dall'entrata in esercizio dell'Intervento elettrico RTN, la presente Convenzione si intenderà decaduta e cesserà di avere effetto tra le parti, fermi restando gli obblighi già maturati in capo alle singole parti.

Art. 5 – Foro esclusivo

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione della presente convenzione, le Parti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, riconoscono la competenza esclusiva del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

_____,/...../.....

Per il Comune di Cammarata Il Sindaco <i>Dott. Vincenzo Giambrone</i>	
Per Terna SpA Responsabile della Funzione Autorizzazioni e concertazione della Direzione Affari istituzionali di TERNA SpA <i>Dott. Adel Motawi</i>	

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
DENOMINATO "ELETTRODOTTO 380 KV IN DOPPIA TERNA
CHIARAMONTE GULFI – CIMINNA"**

ALLEGATO 1

**SCHEDA RELATIVA AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE
QUALE MISURA DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE
ASSOCIATA ALLA REALIZZAZIONE
DELL'"ELETTRODOTTO 380 KV IN DOPPIA TERNA CHIARAMONTE
GULFI – CIMINNA"**

COMUNE DI CAMMARATA

SCHEDA RELATIVA AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUALE MISURA DI COMPENSAZIONE E DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE ASSOCIATA ALLA REALIZZAZIONE DELL'“Elettrodotto 380 kV in doppia Terna Chiaramonte Gulfi – Ciminna”

Descrizione

La riqualificazione territoriale ed ambientale che interessa il territorio del Comune di Cammarata si articola nei seguenti interventi di interesse collettivo:

_____;

Costi

La realizzazione delle diverse opere comporta una spesa complessiva, a carico della società Terna Rete Italia S.p.A., di Euro 323.000,00 (trecentoventitremila/00), IVA inclusa.

il Sindaco